

**COMUNE DI MARANO PRINCIPATO**

PROVINCIA di COSENZA

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Parere n. 46 Data 25.09.2023.	OGGETTO: proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20/09/2023 avente ad oggetto: BP/2024-2026 – Anno 2024.– Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Determinazione Tariffe CONFERMA – Comune di Marano Principato
----------------------------------	---

Il sottoscritto, **Dott. Innocenzo Siciliano**, nominato Revisore Unico del Comune di Marano Principato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2022, procede al rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20/09/2023 avente ad oggetto: BP/2024-2026 – Anno 2024.– Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Determinazione Tariffe CONFERMA – Comune di Marano Principato;

**Richiamato** l'art. 1 - commi da 816 a 836 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** che sostituisce, fra l'altro, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

**Rilevato** che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30-07-2021 ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.";

**Premesso** che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Visti:**

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale disciplina la predisposizione e l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e dei suoi allegati;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Considerato** che il Comune di Marano Principato, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe: tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare € 30,00; tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare € 0,60 giornaliera; mentre per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, il canone dovuto è di € 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti moltiplicato le utenze complessive e che, in ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a €. 800,00 annui;

**Considerato**, inoltre, che il Comune di Marano Principato, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe: tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione aree e spazi destinati a mercati si protragga per l'intero anno solare € 3 30,00/mq; tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare € 0,60/mq. giornaliera e che tale tariffa sostituisce, oltre che il precedente prelievo TOSAP, altresì il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668 dell'art. 1 legge 27.12.2013, n. 147;

**Visto** l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**Dato atto** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il Canone di che trattasi sia disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla definizione e approvazione delle **tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2024**, come indicate nell'allegato "A" riguardante le tariffe per la diffusione dei mezzi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni e nell'allegato "B" riguardante le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree mercatali, nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione di C.C n. 11 del 30-07-2021 e al fine di garantire gli equilibri del gettito di entrata;

**Dato atto** che, ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di suolo per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate dal summenzionato Regolamento nelle categorie di cui allegato "A" al predetto Regolamento, che si riporta in allegato anche alla presente deliberazione;

**Verificato** che la popolazione residente al 31 dicembre 2022 è pari a n. 3065 residenti per cui le tariffe standard risultano come da allegato "A";

**Preso** atto che i previgenti tributi sono sostituiti dal Canone Unico patrimoniale ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**Richiamati:**

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il comma 3 dell'articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla disposizione di cui al comma 169 sopra richiamato, disponendo che: *“ ..... Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”*;
- l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

**Visto**, in particolare, l'art. 1 c. 838 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che *“modifica la disciplina del Canone Unico Patrimoniale”* intervenendo sulla definizione di “area comunale” mediante la cancellazione dell'inciso “di Comuni” che aveva generato perplessità sulla corretta interpretazione della norma (art. 1 c. 818 L. 160/2019);

**Considerato**, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato alla presente deliberazione da applicare con decorrenza 1° gennaio 2024 sulla base della normativa vigente e del Regolamento comunale anzidetto;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 33 del 13/03/2023 ad oggetto: “BP/2023 Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria -Determinazione Tariffe - Anno 2023 - CONFERMA.”;

**Ritenuto** confermare per l'anno 2024 le suddette tariffe e di cui all'all. A;

**Visto** il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Vigilanza, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, Dott. Giuseppe Salerno, nonché il parere favorevole sulla regolarità Contabile del Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Emilia Molinaro;

**Rilevato** che il gettito calcolato, in via presuntiva, sulla base delle tariffe proposte, assicura un gettito non inferiore a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 19 del 07/08/2023 ad oggetto: “*Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Anno 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.)*, esecutiva”;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 87 del 07/08/2023 ad oggetto: “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG Definitivo- 2023/2025 - Anno 2023 - Assegnazione ai Titolari di E.Q., ai sensi dell'art.169 del TUEL.*”, esecutiva;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 90 del 07/08/2023 ad oggetto “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PLAO) Triennio 2023 - 2025 - Anno 2023.*”, esecutiva;

**Visto** il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.;

**Vista** la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);

Per tutto quanto sopra;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Visto** il D. MEF del 25/07/2023 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**Visto** che le tariffe applicate sono quelle standard ordinarie di cui alla L. 160/2019;

### ***ESPRIME***

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 20/09/2023 avente ad oggetto: : BP/2024-2026 – Anno 2024.– Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Determinazione Tariffe CONFERMA – Comune di Marano Principato.

Corigliano-Rossano addì 25.09.2023

L'Organo di Revisione economico-finanziaria

Dott. Innocenzo Siciliano